

IMU: il versamento della rata di Settembre

di Federico Gavioli

Il 17 settembre 2012 rappresenta il termine ultimo per pagare la seconda rata IMU per chi ha scelto, solo per quest'anno, il versamento del nuovo tributo in tre rate. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nei casi di trasferimento del possesso a metà mese, l'imposta municipale prevede le stesse regole applicate dall'ICI, disponendo che l'imposta relativa all'intero mese debba essere pagata dal soggetto che ha avuto il possesso per almeno quindici giorni.


Come previsto dal federalismo municipale l'IMU è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno, nei quali si è protratto il possesso. Il mese che si è protratto per almeno quindici giorni è calcolato per intero.

Modalità di pagamento

L'IMU nella versione iniziale si poteva pagare solo con il modello F24; con le novità introdotte dal decreto legge n.16/2012 a decorrere dal 1 dicembre 2012 è possibile versare l'IMU anche tramite bollettino postale

Come per l'ICI, l'IMU deve essere versata per l'anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 18 giugno e la seconda il 17 dicembre. Il contribuente ha la facoltà di versarla anche in un'unica soluzione.

Il versamento dell'IMU, per il 2012 va effettuato in 2 rate di pari importo (50%):



Il comma 3 del citato art. 9 consente al contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 18.6.2012.


Per effetto delle novità previste dal decreto legge n.16/2012 convertito in legge 26 aprile 2012, n.44, solo per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui:

- la prima e la seconda in misura ciascuna pari a 1/3 dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;
- la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

Sempre per l'anno 2012, in alternativa, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni base, in due rate da corrispondere rispettivamente il 18 giugno e il 17 dicembre.

Il decreto legge n.16/2012 ha previsto, inoltre, che per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato senza applicazione di sanzioni.

Il versamento dell'IMU



I codici versamento tributi

Con due distinti provvedimenti del 12 aprile 2012, l'Agenzia delle Entrate detta le modalità di versamento dell'Imu, nonché approva le modifiche ai modelli di versamento F24 e F24 Accise per l'esecuzione del versamento dell'imposta municipale propria. Con la risoluzione n. 35/E sempre del 12 aprile, invece, vengono istituiti gli appositi codici tributo.

Così con il provvedimento direttoriale, n. prot. 53909 del 12 aprile 2012, l'Agenzia individua le modalità di versamento dell'IMU e le informazioni che la stessa Amministrazione finanziaria trasmette telematicamente ai comuni per la gestione dell'imposta. Il provvedimento delle Entrate del 12 aprile 2012 precisa, infatti, che i versamenti dell'Imu, insieme ai relativi interessi e sanzioni, devono essere eseguiti esclusivamente usando il modello F24.

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare i versamenti solo con modalità telematiche.

La struttura di gestione, indicata dal D.Lgs. n. 241/1997, ha il compito di accreditare ai Comuni le somme che spettano a essi. Spetta poi all'Agenzia delle Entrate, con cadenza settimanale, di trasmettere agli stessi Comuni, solo con modalità telematiche, appositi flussi informativi che devono contenere:

- dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti;
- estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti;
- dati dei versamenti annullati successivamente alla presentazione del modello F24 su richiesta degli intermediari della riscossione e, laddove previsto, dai contribuenti stessi;

Con il provvedimento n. prot. 53906 del 12 aprile 2012 invece l'Agenzia approva le modifiche ai modelli di versamento F24 e F24 Accise per eseguire i versamenti unitari relativi all'Imu.

In particolare nel modello F24 vengono apportate le modifiche alle dizioni dei seguenti campi:

- a) da "SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" a "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI";
- b) da "detrazione ICI abitazione principale" a "detrazione";
- c) nella "SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI" riquadro INAIL, da "posizione assicurativa numero" a "codice ditta";
- d) da "Autorizzo addebito su conto corrente bancario n. _____ cod. ABI _____ CAB _____" a "Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN _____".

La risoluzione n.34 del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, istituisce i seguenti codici tributo:

- ➔ 3912 - denominato: IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, comma 7, d.l. 201/2011 COMUNE;
- ➔ 3913 - denominato IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
- ➔ 3914 - denominato: IMU - imposta municipale propria per i terreni COMUNE;
- ➔ 3915 - denominato: IMU - imposta municipale propria per i terreni STATO;
- ➔ 3916 - denominato: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
- ➔ 3917 - denominato: IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO;
- ➔ 3918 - denominato: IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE;
- ➔ 3919 - denominato IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO;
- ➔ 3923 - denominato IMU - imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE;
- ➔ 3924 - denominato IMU - imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati con le seguenti indicazioni:

- ✓ nello spazio codice ente/codice comune è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;
- ✓ nello spazio Ravv. barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- ✓ nello spazio Acc. barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- ✓ nello spazio Saldo barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

- ✓ nello spazio Numero immobili indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- ✓ nello spazio Anno di riferimento deve essere indicato l'anno di imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio Ravv. occorre indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Inoltre, i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ferma restando le esposizioni nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna importi a debito versati e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:

- da 3901 a 3940 denominato Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale;
- da 3902 a 3941 denominato Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;
- da 3903 a 3942 denominato Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;
- da 3904 a 3943 denominato Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati.

La risoluzione precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili. I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi e sanzioni relativi all'imposta comunale sugli immobili restano invariati. L'efficacia operativa di quanto previsto nella suindicata risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.

Il calendario di versamento dell'IMU

Immobili	Rate e aliquote	Codice F24 IMU Comune	Codice F24 IMU Stato
Abitazione principale e pertinenza. Abitazione principale rurale. Casa del coniuge-assegnatario a seguito di separazione o divorzio, case di anziani e cittadini Aire se assimilati dal Comune	<p>→ Due rate (18.06 e 17.12) Aliquote : 0,4% per la prima ; quella definitiva per la seconda a conguaglio In alternativa :</p> <p>→ Tre rate (18.06 , 17.09 e 17.12) Aliquote : 0,4% per le prime due; quella definitiva per la terza a conguaglio</p>	3912	NO
Alloggi di ex IACP e coop indivise	<p>→ Due : (18.06 e 17.12) Aliquote : 0,76 % per la prima; quella definitiva per la seconda a conguaglio</p>	3918	NO
Fabbricati inagibili Case storiche Secondo case Immobili di impresa Uffici	<p>→ Due : (18.06 e 17.12) Aliquote : 0,76 % per la prima; quella definitiva per la seconda a conguaglio</p>	3918	3918
Fabbricati rurali strumentali (esenti quelli montani)	<p>→ Due : (18.06 e 17.12) Aliquote : 0,2% per la prima; quella definitiva per la seconda a conguaglio</p>	3913	NO
Altri fabbricati	<p>→ Due : (18.06 e 17.12) Aliquote : 0,76% per la prima; quella definitiva per la seconda a conguaglio</p>	3918	3919
Terreni (esenti quelli montani)	<p>→ Due : (18.06 e 17.12) Aliquote : 0,76% per la prima; quella definitiva per la seconda a conguaglio</p>	3914	3915
Aree edificabili	<p>→ Due : (18.06 e 17.12) Aliquote : 0,76% per la prima; quella definitiva per la seconda a conguaglio</p>	3916	3917

10 settembre 2012

Federico Gavioli